

Regolamento Didattico del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria

CAPO I Oggetto

Art. 1 **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in conformità con l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, disciplinato dal D.M. 26 Maggio 1998 e del Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi e di funzionamento e le attività di detto corso di studio, svolto nella Facoltà di Scienze della Formazione della Lumsa di Roma.

CAPO II Obiettivi formativi e norme per l'accesso

Art. 2 **Profili professionali e sbocchi occupazionali**

1. Il corso di Laurea è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Art. 3 **Curricula**

1. Il corso si articola in un biennio propedeutico comune e in un biennio di indirizzo, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della Scuola dell'Infanzia e per la formazione degli insegnanti della Scuola Primaria. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del 2° anno. L'indirizzo è menzionato nel Diploma di Laurea.
2. L'ordinamento didattico è strutturato sulla base delle seguenti quattro aree formative, come previsto dal DM 26 maggio 1998:
area 1: formazione per la funzione docente
area 2: contenuti dell'insegnamento primario
area 3: laboratori
area 4: tirocinio

In ciascuna di queste aree lo studente deve totalizzare un numero di crediti formativi (CFU) secondo quanto previsto nelle tabelle ministeriali allegate al succitato decreto.

In questo Ateneo la ripartizione dei crediti per ciascuna area è stata così conteggiata:

		Primaria	Scuola dell'infanzia
Area 1	Formazione per la funzione docente	75	80
Area 2	Contenuti dell'insegnamento primario	107	102
Area 3	Laboratori	28	28
Area 4	Tirocinio e tesi di laurea	56	56
	Crediti a scelta per lo studente	14	14
TOTALE CREDITI PREDEFINITI		280	280

Art. 4

Norme relative all'accesso

1. Il Corso di Laurea è a numero programmato, in rapporto sia alle previsioni di sbocchi occupazionali nel mondo della scuola dell'infanzia e primaria sia in conformità alla legislazione vigente. Vi si accede, pertanto, sulla base del superamento di una prova di selezione, le cui date e modalità di svolgimento sono stabilite dal competente Ministero per ogni anno accademico. Tale prova non ha luogo se il numero delle domande di partecipazione è inferiore al numero programmato.
2. Costituisce titolo di ammissione per il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria il Diploma di Scuola secondaria superiore di durata quinquennale e/o quadriennale.
3. Il comma 11 dell'art. 8 della legge 19 ottobre 1999 n. 370 prevede che "al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge nelle scuole materne ed elementari, in possesso di *titolo di istruzione secondaria quadriennale*, (sia) consentito l'accesso, anche in soprannumero, al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria". Il personale docente cui si fa riferimento nel sopra menzionato articolo di legge, deve essere esclusivamente in servizio nella scuola statale.
4. Gli studenti che intendono trasferirsi al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria provenendo dal medesimo Corso di Laurea attivato presso un altro Ateneo e coloro che, già laureati in un indirizzo di Scienze della Formazione Primaria presso la Lumsa, intendano conseguire la Laurea nell'altro indirizzo, non sono tenuti a partecipare ai test di ammissione.

Art. 5

Iscrizioni ad anni di corso successivi al primo (cd. soglie interne)

1. Per l'iscrizione al **secondo anno** di Corso della laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria il numero minimo di crediti, da acquisire entro la sessione autunnale di esami, non può essere inferiore a **30 cfu**, in caso contrario lo studente sarà iscritto al 1° anno ripetente.
2. Per l'iscrizione al **terzo anno** di Corso della laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria il numero minimo di crediti, da acquisire entro la sessione autunnale di esami, non può essere inferiore a **90**; in caso contrario lo studente sarà iscritto al 2° anno ripetente.
3. Per l'iscrizione al **quarto anno** di Corso della laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria il numero minimo di crediti, da acquisire entro la sessione autunnale di esami, non può essere inferiore a **150**; in caso contrario lo studente sarà iscritto al 3° anno ripetente.

Art. 6

Iscrizione ad anni di corso successivi al primo (cd. soglie esterne) per studenti già in possesso di un titolo di studio universitario

1. Gli studenti che, siano già in possesso di una Laurea o un Diploma universitario, possono conseguire la laurea in Scienze della Formazione Primaria con una eventuale abbreviazione del corso degli studi e la conseguente iscrizione al secondo anno, sulla base del curriculum pregresso e previo superamento della prova di ingresso.
2. L'iscrizione ad anni successivi al primo è subordinata alla disponibilità di posti.
3. La competente struttura accademica riconoscerà un minimo di **50** crediti (comprensivi del riconoscimento di attività di laboratorio) per l'iscrizione al secondo anno e un minimo di **100** crediti (comprensivi di attività di laboratorio) per l'iscrizione al terzo anno. Non si dà luogo ad iscrizioni al quarto anno di corso.

CAPO III

Organizzazione interna

Art. 7

Frequenza

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria, salvo esonero, per almeno i 2/3 delle lezioni. L'esonero, da richiedersi per giustificati motivi e sulla base di quanto previsto dall'ordinamento generale dell'Ateneo, è concesso, dal Consiglio di corso di Laurea, previa domanda da presentarsi entro i termini previsti dalla Facoltà.
2. Qualora, per giustificati motivi, la frequenza risulti essere inferiore ai 2/3 della durata del Corso, lo studente potrà essere ammesso dal docente ad integrare la sua preparazione attraverso lo studio di testi supplementari al fine di conseguire, con il superamento della prova di esame o di verifica, l'intero ammontare dei crediti.
3. E' altresì obbligatoria la frequenza ai Laboratori e alle attività di Tirocinio, anche per coloro che sono stati esonerati dalle lezioni. Gli insegnanti incaricati a tempo **indeterminato** nella Scuola dell'Infanzia e Primaria sono, comunque, esonerati dalle attività di tirocinio diretto in classe, ma non dai Seminari e dagli incontri con i Supervisoristi per la rielaborazione critica dell'esperienza maturata nell'ambito del proprio agito professionale.
4. Coloro che, per gravi e comprovati motivi, non possano frequentare i Laboratori, sono obbligati a partecipare ad Attività formative sostitutive, tali da raggiungere il monte ore necessario per l'acquisizione dei relativi crediti e organizzate in specifici periodi dell'anno dal Consiglio di Corso di Laurea, su autorizzazione del Consiglio di Facoltà.

Art. 8

Riconoscimento di esami

1. Possono venire riconosciuti crediti formativi relativi ad insegnamenti seguiti dagli studenti in altre facoltà o in altro Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di laurea introduce i criteri di convalida delle attività formative e valuta ogni anno la documentazione dei crediti fornita dagli studenti.
3. Lo studente deve presentare in carta semplice, al Presidente del Corso di laurea, richiesta di convalida delle attività formativo-didattiche di cui è in possesso contestualmente alla domanda di immatricolazione, da depositare in segreteria studenti.
4. Sono convalidabili gli insegnamenti che sulla base di documentazione allegata alla domanda risultino: a) appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare, avere la stessa denominazione e la stessa durata in ore di quelli inseriti nell'offerta didattica del Corso di

Laurea in Scienze della formazione Primaria; b) acquisiti con esami universitari regolarmente superati entro la data di iscrizione al nuovo corso di laurea. È acquisito il voto conseguito all'esame.

5. Non sono convalidati insegnamenti frequentati in corsi di formazione o master universitari e che non siano stati effettivamente sostenuti presso un'Università.
6. Qualora la durata dell'insegnamento già superato sia inferiore a quella dell'insegnamento per il quale si chiede l'attribuzione del credito, lo studente dovrà sostenere l'esame di quest'ultimo insegnamento, concordando con il relativo docente un programma specifico ridotto.
7. Lo studente che chieda il riconoscimento dell'idoneità di lingua e dell'idoneità di informatica dovrà presentare apposita certificazione che sarà valutata sulla base dei criteri stabiliti di cui al comma 2.

Art. 9

Piani di studio

1. Lo studente è tenuto di norma a presentare e a seguire il piano di studi dell'anno accademico in cui si immatricola. Tale piano di studio può essere modificato *in itinere* dal Consiglio di Corso di laurea.
2. Il piano di studio può essere modificato on line dallo studente all'inizio di ogni anno accademico. Specifiche modifiche, laddove possibili, saranno valutate e approvate dal Consiglio di Corso di laurea.

Art. 10

Attività di Tutorato

1. E' istituito un servizio di tutorato per gli studenti. Obiettivo del tutorato è orientare e assistere gli studenti nel corso degli studi, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza dei corsi e assisterli nelle loro scelte formative.
2. Tra le attività di tutorato, in particolare, sono comprese: l'assistenza per la stesura dei piani di studio; l'assistenza per il superamento di ostacoli cognitivi che si frappongono al superamento delle prove di accertamento del profitto e assistenza per la scelta del lavoro di tesi.
3. Svolgono attività di tutorato supervisor, cultori della materia e docenti nominati dal Presidente del Corso di laurea all'inizio di ogni anno accademico. I tutor seguono gli studenti loro assegnati per tutta la durata del corso di studio.

Art. 11

Propedeuticità degli insegnamenti

1. Le propedeuticità fra gli insegnamenti saranno deliberate dal consiglio di Corso di laurea e saranno indicate anno per anno nell'ordine degli studi.

Art. 12

Anticipazioni di esami

1. Al momento della presentazione del piano di studi, è prevista la possibilità di anticipare, a scelta dello studente, un unico esame da 5 CFU o da 10 CFU mediante richiesta scritta e motivata da presentare al Presidente del Corso di laurea.

2. Possono presentare richiesta di anticipazione di esami gli studenti iscritti ad anni ripetenti e coloro che hanno beneficiato di un'abbreviazione di carriera.
3. Sulla richiesta di anticipazione, valutata l'eccezionalità del caso e la fondatezza della domanda, si pronuncerà il Presidente di Corso di Laurea mediante suo provvedimento.

Art. 13

Attività didattiche aggiuntive per il sostegno didattico

1. Fermo restando le attività didattiche e i crediti minimi previsti per il conseguimento della laurea, nel piano di studio sono previste, sulla base di una libera scelta dello studente di frequentare o meno il modulo didattico per il sostegno, specifiche attività didattiche aggiuntive, a partire dal terzo anno di studio, per almeno 300 ore.
2. Le attività aggiuntive di sostegno comprendono due semestralità di insegnamento, attinenti l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, la frequenza ad almeno un laboratorio ed a due Corsi di formazione, lettura critica e relazione di almeno 4 testi su tematiche di pedagogia e didattica speciale, proposti dal Consiglio di Corso di Laurea e la partecipazione ad attività seminariali organizzate o autorizzate dal Corso di Laurea stesso. Chi ha già conseguito la Laurea nel corso senza aver contabilizzato la totalità dei crediti necessari per il conseguimento del titolo per il sostegno potrà integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi.
3. La scelta di frequentare il modulo specifico del sostegno deve essere esplicitata dallo studente al momento della presentazione del piano degli studi.

Art. 14

Attività di Laboratorio

1. L'attività di laboratorio è condizione essenziale della formazione didattica dello studente in quanto mira a far acquisire le abilità di traduzione didattica degli insegnamenti teorici acquisiti nelle aree di formazione alla funzione docente e in quella dei contenuti di insegnamento nella cornice della comunicazione adatta agli alunni della fascia di età della scuola dell'infanzia e primaria. La frequenza è pertanto obbligatoria.
2. Gli studenti che, per motivi ritenuti validi dalla competente struttura di Ateneo, non potessero frequentare i laboratori ordinari, dovranno partecipare ai laboratori intensivi organizzati, ogni anno dal Consiglio di corso di Laurea. Ciascun laboratorio intensivo corrisponde al numero delle ore totali di un laboratorio ordinario.
3. Nessuna altra attività didattica è ritenuta valevole come laboratorio.
4. I laboratori devono essere verbalizzati e così acquisiti dallo studente nell'anno accademico in cui sono stati frequentati. Non è possibile "congelare" laboratori.

Art. 15

Attività di Tirocinio

1. Le attività di tirocinio professionale sono ripartite nei quattro anni di corso di laurea sulla base di un progetto di tirocinio che viene presentato agli studenti all'inizio del loro percorso universitario. Si svolgeranno in sede e nelle scuole: il primo anno in seminari teorici, che si terranno nell'arco di un semestre, con lo scopo di avviare lo studente alla conoscenza della professionalità docente e di prepararlo al tirocinio diretto nella scuola, che inizierà a partire dal secondo anno di corso, con esperienze sia nella scuola dell'infanzia che in quella primaria. A partire dal terzo anno di corso sono previste attività aggiuntive di tirocinio per gli studenti che intendono conseguire la abilitazione al sostegno didattico nella scuola. Le attività di tirocinio, articolate in moduli, si

concluderanno ogni anno con una verifica finale per il conseguimento dell' idoneità al passaggio all'anno successivo (per il quarto anno con la presentazione della Relazione finale propedeutica alla discussione della Tesi di laurea) e dei relativi crediti.

2. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la supervisione dell' équipe dei Supervisor del tirocinio, che comprende i Docenti e il Dirigente scolastico utilizzati a tempo pieno o a tempo parziale presso il Corso di Laurea. Nel primo anno di corso il tirocinio sarà articolato in un semestre di propedeutica al termine del quale verrà sostenuto un esame per il conseguimento dell' idoneità. Gli studenti ai quali è stato riconosciuto l'esonero dal tirocinio, in quanto in servizio effettivo presso un' istituzione scolastica statale o paritaria, sono obbligati alla frequenza di appositi incontri seminariali, a cadenza almeno mensile, con i Supervisor loro assegnati per il monte ore stabilito nel progetto di tirocinio. Il non espletamento delle attività di tirocinio come previste dalla struttura accademica non consente l' ammissione all' esame di Laurea. Si considera parte dell' attività di tirocinio anche la frequenza ai corsi di formazione professionale organizzati dal Corso di laurea.
3. Agli studenti in servizio con incarico a tempo indeterminato e determinato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie corrispondenti all'ordine di scuola per il quale si consegue il titolo accademico sono esonerati dal tirocinio diretto in quanto il servizio prestato si considera valido per la pratica didattica. Sono, però, obbligati, al pari degli studenti ordinari, a frequentare gli incontri di seminario settimanale e/o mensile organizzato dal supervisore al quale sono stati assegnati a partire dal secondo anno di corso.
4. Le assenze dagli incontri di seminario devono essere recuperate con appositi incontri stabiliti dal supervisore, prima di poter ottenere l' idoneità annuale al tirocinio.
5. Gli studenti che avessero già maturato una consistente esperienza di pratica didattica nel quinquennio antecedente l' immatricolazione al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria possono ottenere una diminuzione delle ore di tirocinio da effettuare annualmente pari ad un terzo del totale delle ore effettuate nel quinquennio, per il servizio prestato in un' istituzione scolastica dell' infanzia o primaria.
6. Gli studenti che avessero effettuato il servizio in un' istituzione di scuola secondaria potranno ottenere una diminuzione delle ore pari a venti.
7. Gli studenti che usufruiscono di un incarico a tempo determinato come docenti di sostegno possono far valere questo servizio come tirocinio diretto ordinario e di sostegno nell'ottica di una corretta integrazione ed inclusione di tutti gli alunni.

Art. 16

Corsi di Formazione

1. Il Corso di laurea promuove ogni anno accademico Corsi finalizzati alla formazione professionale rivolti agli studenti, agli insegnanti delle scuole accoglienti i tirocinanti e ai dirigenti e ai docenti delle scuole ad essi interessate.
2. Due Corsi di formazione sono da frequentare obbligatoriamente nel corso dei quattro anni per gli studenti che scelgono di frequentare il modulo del sostegno.

Art. 17

Prova finale

1. Il percorso formativo si conclude con la redazione di una relazione pre-tesi da presentare almeno due mesi prima della data stabilita per la discussione della tesi. Tale relazione, redatta anche con il supporto dei supervisori di tirocinio, viene valutata da un' apposita commissione di ateneo, nominata all' interno del Consiglio di corso di

laurea. I giudizi di valutazione della relazione sono espressi, seguendo i criteri stabiliti dai membri stessi della commissione, nella dicitura di “approvata”, “approvata con lode”, “respinta”. In quest’ultimo caso lo studente è invitato a ripresentare la relazione tenendo conto dei rilievi effettuati dalla commissione.

2. Avendo ottenuto l’approvazione della relazione, lo studente può discutere la tesi che avrà iniziato a predisporre, a partire dal quarto anno di corso. La discussione dell’elaborato di tesi avviene alla presenza di un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, negli appelli stabiliti dal Consiglio di Facoltà per le varie sessioni previste per ordinamento didattico.

CAPO IV

Norme finali e transitorie

Art. 16

Approvazione e modifica del regolamento didattico

1. Ai sensi dell’art. 12 DM 270/2004, il presente regolamento didattico è deliberato dal Consiglio di corso di laurea ed è successivamente approvato dal Consiglio di Facoltà

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento didattico vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Presidente del Consiglio di Corso di laurea
Prof. Italo Fiorin

Modificato e Approvato dal Consiglio di Corso di laurea in data 24.03.2010
Approvato dal Consiglio di Facoltà in data 11.05.2010